

**Oggetto: Rilievi e proposte emendative dello schema di dlgs attuativo dell'Art. 11, legge 7 agosto n. 124 del 2015, in materia di Dirigenza Pubblica.**

La scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, unitamente a CODIRP, la confederazione di riferimento, in rappresentanza del personale dirigente interessato dalla prevista riforma recata dall'articolo 11 della Legge delega, con la presente intendono mettere in evidenza un insieme di rilievi e di proposte di modifica dello schema di "Decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (atto 328)" con l'obiettivo di eliminare dal decreto le incongruenze ed i contrasti che questo presenta con la Costituzione e di migliorare le disposizioni che vanno oltre alle corrette indicazioni della legge delega provando con ciò a chiarire le ambiguità e i molti punti oscuri che sono presenti nello schema e di aprire in tal modo un confronto sostanziale e non puramente formale ed apparente sui contenuti dello stesso.

Ciò che fortemente preoccupa le scriventi è l'evidente e programmatica volontà di precarizzare la dirigenza: un proposito posto in essere con lo schema prodotto che introduce e ufficializza per la prima volta un meccanismo generalizzato ed indiscriminato di spoils system rendendo possibile la cessazione automatica dell'incarico, con collocamento in disponibilità, a prescindere da una qualsiasi valutazione negativa e dal doveroso obbligo di spiegare i motivi di simili scelte.

In particolare le proposte che accompagnano la presente si incentrano sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali in merito alle quali rilevano le seguenti carenze.

1. La mancanza di una specificazione della durata minima degli incarichi proponendo che questa sia collegata alla triennialità delle riorganizzazioni e alla corrispondente programmazione dei fabbisogni.
2. L'insufficienza della descrizione dei limiti posti alla competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica in funzione dell'autonomia organizzativa delle Regioni, delle Città e delle altre Autonomie locali che trova il suo fondamento nella Costituzione e attuazione nel principio di sussidiarietà.
3. L'assenza d'una accettabile definizione dei requisiti minimi a cui vincolare il conferimento degli incarichi apicali, una definizione che deve corrispondere ad una adeguata e trasparente considerazione della professionalità ed esperienza dei candidati.
4. La carenza di indicazioni volte a scongiurare l'abuso del ricorso a strumentali e continue modifiche organizzative invocate per il solo scopo di far decadere gli incarichi senza una autentica necessità e senza la dimostrazione della mancanza di risultati soddisfacenti.
5. L'omissione di disposizioni volte a ridurre i casi di ricorso a dirigenti esterni: casi che devono essere subordinati all'accertamento dell'assenza nei Ruoli di dirigenti in attesa di incarico; una evenienza che comporta generalmente inutili aggravii di spesa e che, di per sé, andrebbe ritenuta eccezionale e, per certi versi, patologica in quanto, senza gravissimi motivi, è contraria alla legge negare il diritto all'incarico a chi ha vinto un concorso ed acquisito così la qualifica di dirigente.
6. La mancata eliminazione dell'attuale possibilità - riconosciuta solo per gli Enti locali - di ricorrere ai dirigenti esterni nella misura abnorme del 30%, mancanza che si ritiene grave dal momento che una simile misura è contraria a quanto prevede la legge n. 124/2015;

**DIREL – CODIRP  
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E FUNZIONARI  
DEGLI ENTI LOCALI**

7. L'eccessiva brevità del termine previsto per rispondere agli avvisi per il conferimento dell'incarico al fine di favorire la conoscenza e allargare così la partecipazione.
8. L'introduzione di elementi sollecitatori volti a garantire che le procedure di assegnazione degli incarichi scoperti siano sempre concluse nei tempi prescritti.
9. Una disposizione che obblighi le amministrazioni a conferire gli incarichi per uffici scoperti ricorrendo alle liste di nomi contenute nei Ruoli con priorità assoluta per i dirigenti in attesa di incarico e attribuisca al Dipartimento della Funzione pubblica un potere di intervento sostitutivo in caso di immotivati ritardi.
10. L'impropria introduzione di componenti "obbligatorie" nelle Commissioni, mentre invece la loro scelta va riportata alle modalità ed alla presenza dei requisiti disposti dalla legge delega, la n. 124/2015.

Alla correzione delle predette carenze vanno aggiunte alcune disposizioni di salvaguardia dal momento che è di tutta evidenza che il rapporto di lavoro degli attuali dirigenti risulta totalmente stravolto dalle proposte di riforma con certe ricadute in termini di futura conflittualità.

Innanzitutto non è ammissibile la "degradazione" a funzionario e deve essere confermato il precetto normativo per cui il dirigente, vincitore di pubblico concorso ha diritto all'incarico, non una semplice aspettativa, che viene acquisito terminato positivamente il periodo di prova.

È necessario prendere in considerazione le direttive volte a chiarire meglio le disposizioni inerenti il mancato conseguimento degli obiettivi riportate nello schema di decreto, ciò per evitare che un'eccessiva indeterminatezza faciliti le possibilità di arbitrio fornite dall'elemento psicologico della "colpa" del dirigente.

È raccomandabile espungere dal testo in esame quei riferimenti a percentuali che compaiono dove sono affrontate le questioni inerenti la retribuzione tabellare e la retribuzione accessoria (di posizione e risultato): le scriventi organizzazioni ritengono che questa sia materia contrattuale piuttosto che normativa.

Se tra gli intenti del provvedimento in esame c'è anche quello dello "svecchiamento" della dirigenza, si consideri la possibilità di introdurre deroghe all'attuale regime dettato dalla legge Fornero per sveltire il processo.

È senz'altro da rivedere e precisare meglio la formulazione della responsabilità dirigenziale così come proposta nello schema di decreto; non è corretto che si possano addebitare ai dirigenti atti compiuti in esecuzione di indirizzi illegittimi impartiti dagli organi politici.

È da riconsiderare e, in ogni caso, da precisare meglio e in termini chiari e convincenti l'articolazione del ruolo dei dirigenti delle Regioni e degli enti locali: infatti sembra logico e consigliabile dare risposta corretta allo specifico punto dei rapporti fra amministrazione centrale e sistema delle autonomie; di conseguenza appare necessario che l'organizzazione dei ruoli sia articolata non solo per professionalità differenti e speciali ma anche per regione ed ambito territoriale locale, stabilendo

**DIREL – CODIRP  
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E FUNZIONARI  
DEGLI ENTI LOCALI**

una distanza chilometrica oltre la quale il dirigente debba essere preferibilmente chiamato a lavorare, tranne sua espresso differente dimostrazione di volontà.

Del pari appare necessario che le Commissioni incaricate di gestire detti ruoli siano poste, anche sotto il profilo logistico, presso le rispettive Conferenze Unificate piuttosto che nelle sedi fornite dal Dipartimento alla Funzione Pubblica.

Nelle Commissioni è da escludere la proposta di componenti permanenti designati a priori per decreto; è invece necessario ritornare a quanto precisa la legge n. 124/2015 in materia di requisiti, durata e selezione dei membri.

Confidando in un positivo accoglimento delle osservazioni presentate, le organizzazioni firmatarie della presente si riservano di presentare in un auspicato prossimo incontro quegli approfondimenti che lo spazio di una lettera non consente di introdurre.

Distinti saluti.

Segretario Generale DIREL

Dott. Mario Sette

